SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGIS LATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

SABATO 12 DICEMBRE 1964

(16^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (876) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE											Pa	g	183,	186
Bonafini, re	гlа	tor	e										183,	185
Mattarella,	Λ	1in	ıısı	ro	đ	el	cc	m	me	rc	10	C	on	
l'estero .														185
TRABUCCHI													_	184

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Audisio, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Molinari, Perugini, Secci, Trabucchi e Veronesi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Banfi, Berlanda, Bernardi, Forma, Moro, Vecellio e Zannini, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Tortora, Zaccari, Giancane, Varaldo, Donati, Celasco e Lombari.

Interviene il Ministro del commercio con l'estero Mattarella.

MOLINARI, f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (876)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A F I N I, relatore. Dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge, presentato dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con numerosi altri Ministri, i colleghi possono trarre elementi sufficienti per valutarne la opportunità.

9a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

16^a Seduta (12 dicembre 1964)

Con il presente provvedimento si intende, in sostanza, ricordare al Ministero del tesoro che talune somme, messe a disposizione durante l'esercizio in corso, non sono ancora state consumate; non è stato possibile, infatti, erogare agli interessati tutti i fondi disponibili anche perchè, durante l'anno in corso, non è stato realizzato il necessario cumulo di atti commerciali nel settore della esportazione; si può tuttavia prevedere, che nell'anno 1965 — ed è auspicabile — si recuperi il tempo perduto nei confronti del commercio con l'estero.

All'inizio della relazione introduttiva del disegno di legge si ricorda come l'esperienza acquisita durante gli anni di applicazione della legge 22 dicembre 1953, n 955, e della legge 5 luglio 1961, n. 635, abbia dimostrato l'opportunità che l'operatore italiano fosse posto in condizioni analoghe a quelle dei competitori stranieri, provvedendo a garantire sia l'inizio dei rapporti commerciali tra l'operatore italiano e il mercato estero e sia anche il rapido perfezionamento degli atti commerciali.

La stessa relazione ricorda ancora come con la legge n. 1840 del dicembre 1962, in occasione degli aumenti del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato per gli esercizi finanziari rispettivamente 1961-1962 e 1962-1963, abbia trovato applicazione la norma in base alla quale il residuo del massimale non utilizzato in un esercizio possa aggiungersi al massimale fissato per l'esercizio successivo.

È naturale, quindi, che il Ministero del commercio con l'estero conti di adeguare i fondi a disposizione alla quantità degli atti e dei contratti di commercio con Paesi esteri.

Ora, onorevoli colleghi, in che modo l'operatore economico italiano è garantito sotto il profilo commerciale nei suoi rapporti con il mercato estero?

È sufficiente ricordare la legge n. 635 del 5 luglio 1961 dove all'articolo 3 sono indicati i casi in cui lo Stato provvede a garantire l'operatore economico: 1) guerra anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare; 2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone; 3) moratoria generale

disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento; 4) sospensione o revoca di commessa in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano, eccetera.

Nelle sue dichiarazioni durante la seduta di ieri in sede di discussione del bilancio preventivo, il Ministro ha accennato — sia pure fugacemente — all'intenzione di presentare un provvedimento sulle garanzie commerciali che ancora oggi non sono codificate dalla nostra legislazione.

Gli onorevoli colleghi sanno che in altri Paesi questo ormai è acquisito da tempo e perciò è auspicabile che ciò avvenga anche in Italia. Pertanto invito i colleghi a voler dare voto favorevole al presente provvedimento che — ripeto — ha solo caratteristiche e termini amministrativi per talune somme non ancora consumate.

Invito altresì l'onorevole Ministro a provedere affinchè con il disegno di legge all'ordine del giorno si metta l'esportatore italiano a parità di condizioni con gli altri esportatori in armonia con i provvedimenti di legge già emanati in diversi Paesi europei.

TRABUCCHI. Il disegno di legge è senza dubbio essenziale ed è opportuno che sia approvato anche perchè è difficilissimo far corrispondere gli interventi delle nostre imprese con le possibilità che si hanno in ogni esercizio finanziario. D'altra parte, il complesso delle opere che si svolgono per la penetrazione nei vari Stati delle nostre iniziative industriali, particolarmente anche di quelle più complesse dei nostri enti di Stato, è sempre legato alla possibilità di utilizzazione dei fondi che abbiamo a disposizione e delle garanzie che possiamo dare nel giro degli anni.

Quindi mi sembra molto importante la possibilità di utilizzare le garanzie assunte in un esercizio, per limiti inferiori a quelli fissati, nell'esercizio successivo.

C'è poi da osservare che il sistema dei limiti prefissati nella esperienza pratica (il 9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

16^a Seduta (12 dicembre 1964)

ministro Mattarella me ne darà atto) dà luogo a notevoli difficoltà, perchè non sempre gli impegni si definiscono nel corso dell'anno, e possono subìre delle modifiche. Ecco, quindi, l'opportunità di un sistema che consenta libertà d'azione per l'intera annata, e ciò si traduce poi nella possibilità di assumere le iniziative nel momento in cui esse di fatto si prospettano. La verità è che noi finora siamo stati sempre troppo legati al bilancio annuale, la qual cosa, in un settore così vivo, quale è il commercio internazionale, implica delle difficoltà gravissime.

Pertanto, facendo tesoro dell'esperienza personale, sono pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

BONAFINI, relatore. Tenuto conto delle finalità amministrative del disegno di legge in esame, vorrei proporre un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, per l'entrata in vigore immediata della legge, per non rischiare che essa abbia efficacia solo con il prossimo esercizio; ciò comporterebbe il mancato raggiungimento dei fini che ci eravamo proposti. Pertanto propongo che l'articolo 2 del disegno di legge sia modificato come segue: « La presente legge ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64 e va in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ».

MATTARELLA, Ministro del commercio con l'estero. Onorevole Presidente, onorevoli senatori! Non mi indugerò sulla portata del disegno di legge, che è stato così efficacemente illustrato dal senatore Bonafini; desidero soltanto, in riferimento ad alcuni accenni di carattere più vasto, che lo stesso senatore Bonafini e il senatore Trabucchi hanno fatto, assicurare che è in preparazione in questo momento la modifica di tutto il sistema, allo scopo di renderlo più adeguato alle esigenze mutevoli e crescenti della nostra attività esportativa. Una Commissione che è stata da me costituita alcuni mesi fa, presieduta dall'onorevole Mario Toros, e che sta per concludere i suoi lavori, ha tra i problemi in esame anche quelli cui accennava l'onorevole relatore e cioè l'assicurazione anche all'esportazione commerciale oltre a quella di fornitura di impianti. Vedremo al momento opportuno come potrà essere possibile risolvere questo problema e i tanti altri che al momento attuale la Commissione citata sta esaminando. Ricordo che alla Commissione è stato affidato il mandato di snellire e rendere più efficiente il sistema assicurativo, non soltanto per adeguarlo alle nuove e crescenti esigenze nostre, ma anche per utilizzare tutte le esperienze fatte dai vari Paesi che hanno una maggiore tradizione esportativa e un maggior peso sui vari mercati del mondo.

La opportunità del disegno di legge consiste soprattutto, come è stato chiaramente sottolineato, nella necessità di eliminare la sfasatura che fatalmente si è venuta a determinare tra gli affidamenti che si danno e gli impegni in concreto che si consacrano in affari definitivi. Ogni operatore, prima di iniziare una trattativa, ha interesse di sapere se vi sia o no la possibilità assicurativa e solo quando riceva affidamento dal Ministero impegna una certa cifra. Alla fine dei vari esercizi finanziari, pertanto, ci si trovava in genere con un numero di affidamenti che nel loro ammontare complessivo impegnavano tutto il massimale, ma con un numero di impegni concreti che non raggiungeva affatto il massimale stesso. Di conseguenza, la possibilità di riportare all'esercizio successivo quanto non sia stato effettivamente impegnato della somma a disposizione ci porrà nella condizione di manovrare con maggior larghezza, così come auspicato dai senatori Bonafini e Trabucchi.

Sono molto grato al senatore Bonafini della proposta — che accetto — da lui fatta in ordine alla opportunità di modificare l'articolo 2 del provvedimento, in quanto — nella speranza che il disegno sia approvato — ciò ci consentirà di far entrare in vigore la legge nel corrente esercizio, perchè altrimenti potremmo incontrare delle difficoltà qualora la sua entrata in vigore dovesse avvenire nel 1965.

Per scendere a qualche dettaglio, sia pure per sommi capi, il beneficio di una immediata entrata in vigore del provvedimento consiste nel trasferimento degli impegni — assunti durante gli ultimi sei mesi del 1964 e non uti9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

16^a SEDUTA (12 dicembre 1964)

lizzati, pari a 134 miliardi di lire — all'esercizio prossimo. In sostanza, avremo la possibilità di utilizzare anche nel 1965 i 150 miliardi stanziati per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964, cosicchè avremo per il prossimo esercizio una disponibilità di 450 miliardi: i 300 pertinenti al 1965 e i 150 che si riportano dal secondo semestre del 1964.

Ciò detto, non mi rimane altro che raccomandare l'approvazione del provvedimento, la qual cosa, peraltro, mi sembra corrisponda all'unanime parere della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nello esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.

Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare, non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64.

Il senatore Bonafini ha proposto il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

« La presente legge ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64 e va in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. Mario Caroni Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentar